

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI APPOSITO AVVISO SUL SITO WEB
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO NONCHE', OVE ESISTENTI,
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI INTERESSATI
(In esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n. 1103/2025)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. Terza, Bis Ricorso R.G.N. 1164/2025

2.1 Nomi dei ricorrenti:

EDUCATIONAL SERVICES AND TESTING (ESaT) LTD, in persona del rappresentante legale p.t.,

2.2 Indicazione delle Amministrazioni intimate:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

2.3 nei confronti di:

BRITISH INSTITUTES, in persona del rappresentante legale p.t.,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 21.11.2024, recante il nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico, nella parte in cui non ha inserito in tale nuovo elenco l'Ente ricorrente;
- del verbale n. 8, dell'8.1.2024, recentemente conosciuto, della *Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti previsti dal decreto Ministeriale 10 marzo 2022, n. 62 e di validare le candidature per l'inclusione nell'elenco degli enti che rilasciano le certificazioni di competenze linguistico comunicative in lingue al personale scolastico* (di seguito anche: **Commissione**), con cui tale commissione ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza di accreditamento presentata dalla ricorrente;
- della Comunicazione, dell'8.7.2024, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 *bis*, L. 241/1990 ed all'art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, sulla base del suddetto parere negativo espresso dalla suddetta Commissione, comunicava alla ricorrente l'esito negativo dell'esame dell'istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua inglese, assegnando il termine di 30 giorni per la trasmissione di apposite controdeduzioni;

- del verbale della suddetta Commissione, n. 3, del 25.10.2024, conosciuto a seguito dell'ostensione documentale da parte del M.I.M., avvenuta in data 13.12.2024, in accoglimento di apposita istanza di accesso, nella parte in cui, a conclusione dell'esame delle controdeduzioni presentate dall'odierna ricorrente, veniva confermato *“il parere negativo per l'inclusione dell'ente italiano EDUCATIONAL SERVICES AND TESTING (ESaT) LTD” e della relativa certificazione di cui è stato chiesto il riconoscimento nell'elenco di cui all'art. 1, comma 4, del D.M., n. 62/2022”*;
- *in parte qua*, del D.M., n. 62, del 10.03.2022, recante *“requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”*;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli di cui sopra

3.1. Sunto dei motivi di ricorso:

Il ricorso si articola in due motivi:

1) Violazione e falsa applicazione art. 3, comma 1, lettera c), DM n. 62/2022. Violazione art. 3, L. n. 241/90. Violazione art. 10, bis, L. n. 241/90. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, illogicità, incongruità, falsità dei presupposti.

Con tale motivo di ricorso si censuravano i provvedimenti impugnati nella parte in cui avevano ritenuto, sulla base del parere della suddetta commissione, che i profili delle tre figure professionali dichiarati nell'apposita sezione della Piattaforma, da utilizzare per la presentazione della domanda de qua, non corrisponderebbero alle mansioni indicate nei rispettivi contratti con ESAT.

Nello specifico, si deduceva, in primo luogo, il grave vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati, dal momento che la commissione in sede di valutazione delle apposite controdeduzioni sul punto, non spendeva alcuna parola a confutazione delle ragioni che, secondo la controdeduzione sul punto, dimostravano, in capo ai tre soggetti in questione, la sussistenza dei requisiti di competenza necessari per l'espletamento, ciascuno, del ruolo dichiarato in sede di domanda di accreditamento. Limitandosi la Commissione ad affermazioni generiche, senza entrare nel merito di tali controdeduzioni.

In ogni caso, nel merito del rilievo in questione, si rilevava come i suddetti tre soggetti, alla luce delle qualifiche e dei titoli da ciascuno di essi posseduti, come da rispettivo curriculum e documentazione, allegati alla domanda, risultassero in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie a ricoprire ciascuno il ruolo indicato sulla piattaforma, in sede di presentazione della domanda di accreditamento. **Infatti, le funzioni previste dal Job Descriptor, allegato al rispettivo contratto con ESaT, di ciascuno di tali tre soggetti, corrispondono al ruolo da ciascuno di essi svolto e dichiarato in piattaforma.** Ed ancora, dal curriculum di ciascuno di essi, allegato alla domanda de qua, risulta che le attività e gli incarichi da loro svolti in precedenza risultano pienamente coerenti

col ruolo dichiarato sulla piattaforma. Così con riferimento alla figura di **correttore**, ricoperta da Mary Grace Portelli, dal suo curriculum risulta che dal **2014 al 2021**, ha svolto presso ESaT attività **di SUPERVISORE DEI CORRETTORI!** E quanto a Kevin Putt, indicato nella dichiarazione caricata sulla Piattaforma, come **test developoer**, **risulta dal suo curriculum che egli ha svolto attività di creazione e sviluppo test presso ESaT dal 2018 al 2021.**

2) Violazione art. 3, comma 1, lettera i), DM n. 62/2022. Violazione art. 3, L. n. 241/90. Violazione art. 97, Cost. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, falsità dei presupposti, sviamento.

Con tale motivo di ricorso si censurava il parere negativo della Commissione, dell'8.1.2024, che aveva ritenuto, asseritamente, mancante il requisito previsto dall'art. 3, comma 1, lettera i), di promuovere la formazione continua dei test developers, degli esaminatori e dei correttori.

Giova rilevare, in primo luogo, che il DM n 62/2022, si limita a prevedere l'obbligo della formazione continua, senza poi disciplinare il contenuto e le modalità di tale formazione, l'ammontare annuo di ore di formazione da svolgere da parte dei soggetti ad essa tenuti, nonché i requisiti che devono avere gli Enti che svolgono tale attività di formazione, nonché le forme e le modalità di attestazione di tale formazione, come, invece, avviene per tutti i settori professionali assoggettati all'obbligo della formazione continua, dove son stati adottati degli appositi Regolamenti, recante ciascuno la disciplina organica e completa della relativa formazione continua.

Ed invero, il Ministero resistente non può pretendere, come invece ha fatto, di imporre la formazione continua, senza poi dettare la relativa disciplina.

Tale omessa regolamentazione rende, in parte qua, illegittimo il DM n. 62/2022, in quanto invero, in assenza di ogni disciplina sulla formazione continua del personale impiegato negli Enti de quibus, prevista dall' art. 3, comma 1, lettera i), del DM, n. 62, diventa troppo ampia quanto incontrollabile la discrezionalità dell'amministrazione in sede di verifica della validità o meno dei corsi di formazione seguiti dal personale de quo. Col conseguente rischio che tale sconfinata discrezionalità possa sfociare nell'arbitrio, potendo la questione della formazione, in assenza di qualsivoglia disciplina, essere utilizzata per penalizzare questo o quell'Ente, poiché in assenza di una tale disciplina sarebbe sempre possibile eccepire il difetto di questo o quel requisito, che l'Amministrazione potrebbe inventarsi di volta in volta ...!

Nel merito del rilievo in esame, si osserva che esso è del tutto infondato, avendo il personale impiegato dall'Ente istante seguito costantemente degli appositi corsi di formazione.

Al riguardo si rileva che in data 20.12.2024, **MFHEA** (l'Organismo pubblico maltese che ha il compito di promuovere lo sviluppo e il raggiungimento dell'eccellenza nell'istruzione superiore e superiore a Malta attraverso la ricerca, l'ottenimento di licenze efficaci, l'accreditamento, la garanzia

della qualità e il riconoscimento delle qualifiche stabilite nell'ambito del Malta Qualifications Framework), ha rilasciato apposita attestazione da cui risulta che i tre soggetti in questione, **“hanno partecipato regolarmente a sessioni di formazione organizzate” da tale Organismo “sin da quando sono stati accreditati dalla suddetta Autorità nel 2018”**. Inoltre, gli stessi sono in possesso di una serie di titoli che attestano la rispettiva partecipazione ad eventi formativi.

4.0 Indicazione dei soggetti controinteressati:

Tutti gli Enti che, in accoglimento della rispettiva domanda, sono stati inseriti nell’elenco, di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del 21.11.2024, dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico, ovvero:

FRANCESE:

Ente certificatore: FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL

INGLESE:

1 Ente certificatore: BRITISH INSTITUTES

2. Ente certificatore: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS & ASSESSMENT

3. Ente certificatore: EDUCATIONAL TESTING SERVICE (ETS)

4. Ente certificatore: PEARSON EDUCATION LIMITED

5. Ente certificatore: TRINITY COLLEGE LONDON

SPAGNOLO.

Ente certificatore: ISTITUTO CERVANTES

TEDESCO

Ente certificatore: GOETHE INSTITUT

4.1 Indicazione dei soggetti ulteriormente controinteressati:

Tutti gli Enti che si sono visti rigettata la domanda di inserimento nell’elenco, di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del 21.11.2024, dei soggetti qualificati per il rilascio delle

certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico, ovvero:

INGLESE

1. NOCN GROUP (già AELS NOCN)
2. LANGUAGE ACADEMY - BRITISH INSTITUTES EXAMINATION BOARD
3. EDUCATIONAL SERVICES AND TESTINO (ESaT) Ltd
4. AIM QUALIFICATIONS AND ASSESSMENT GROUP
5. ASCENTIS ESOL EXAMS
6. GATEHOUSEAWARDS
7. ENGLISH SPEAKING BOARD (INTERNATIONAL) LTD.
8. VOCATIONAL TRAINING CHARITABLE TRUST
9. Eureka Soc. Coop. ARL
10. BRITISH ACADEMY SRL
11. ENTE DI RICERCA SCIENTIFICA ED ALTA FORMAZIONE (ERSAF)
12. BURLINGTON VTEST
13. UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS
14. OXFORD UNIVERSITY PRESS
15. PEOPLECERT QUALIFICATIONS LTD.
16. J ASSESSMENT
17. ATENEIO SAN MICHELE SRLS
18. ITALFOR SRL
19. CERTIPASS
20. HIGHER LEARNING 25 SRL
21. BRITISH COUNCIL ITALIA
22. ENGLISH HOUSE SRLS

SPAGNOLO

1. HIGH EDUCATIONAL STUDIES
2. GLOBAL INPUT - Capofila ATS
3. EUREKA SOC. COOP. ARL
4. I.U.M. ACADEMY SCHOOL SRL
5. UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS
6. E-SKILL SRL
7. SSML DON DOMENICO CALARCO
8. HIGHER LEARNING 25 SRL
9. UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO
10. SGE FORM S.R.L.
11. FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CULTURA
ESPANOLA (FIDESCU)

FRANCESE

1. GLOBAL INPUT - Capofila ATS
2. UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS
3. I.U.M. ACADEMY SCHOOL SRL
4. INSTITUT VOLTAIRE
6. UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO
7. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ILE-DE-FRANCE

TEDESCO

1. KULTUSMINISTERKONFERENZ DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (KMK)
2. E-SKILL SRL
3. IUM ACADEMY SCHOOL SRL

PORTOGHESE

1. I.U.M. ACADEMY SCHOOL SRL

RUMENO

1. ENGLISH HOUSE SRLS

5.0 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

6. Ordinanza TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n. 1103/2025, pubblicata il 19.2.2025

Tale Ordinanza ha autorizzato la notifica del suddetto ricorso (R.G.N. 1164/2025) per pubblici proclami, mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove dotati di autonomi siti, gli USR, secondo i termini e le modalità indicate dall'Ordinanza del TAR Lazio, n. 836/2019, appositamente richiamata dalla suddetta Ordinanza del TAR Lazio, Terza Bis, n. 1103/2025

7. Atti allegati

Si allega alla presente il testo integrale del ricorso e della suddetta Ordinanza del TAR Lazio, n. 1103/2025

8. In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR, secondo quanto stabilito dalla suddetta ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 1103/2025, mediante rinvio all'ordinanza TAR Lazio, n. 836/2019, hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della suddetta ordinanza del TAR Lazio, III Bis, n. 1103/2025 - il testo integrale del ricorso e di tale ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della suddetta ordinanza del TAR lazio, Sez. III Bis, n. 1103/2025;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR residenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la suddetta ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 1103/2025, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della suddetta ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 1103/2025 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Roma, 14 marzo 2025

Avv. Prof. Carlo Rienzi

Avv. Gino Giuliano